



Comune di Rimini

Dipartimento Servizi di Comunità
Settore Educazione

Via Ducale 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704753 - fax 0541 704740
www.comune.rimini.it
e-mail massimo.stefanini@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI RICREATIVI ED EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DEI SOGGIORNI DI VACANZA SOCIOEDUCATIVI IN STRUTTURA, DEI CENTRI ESTIVI PRIVI DEI REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE REGIONALE E DELLE VIOLAZIONI DEI DIVIETI DI SOSPENSIONE DALLA FREQUENZA DEI SERVIZI 0-6

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 SANZIONI PER MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 4 SANZIONI PER MANCATA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

ART. 5 TERMINI PER INTRODUZIONE O RIPRISTINO DEI REQUISITI OBBLIGATORI

ART. 6 SANZIONI PER LA MANCANZA O LA PERDITA DEI REQUISITI OBBLIGATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 7 SANZIONI PER LA MANCANZA O LA PERDITA DEI REQUISITI OBBLIGATORI DEI SERVIZI RICREATIVI

ART. 8 INADEMPIMENTI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 17 ANNI

ART. 9 SANZIONI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 17 ANNI

ART. 9 bis SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA SOSPENSIONE DALLA FREQUENZA DEI SERVIZI 0-6

ART. 10 PAGAMENTO DELLE SANZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha ad oggetto la determinazione e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 20 della L.R. n. 19/2016 da applicare a chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività;
- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 20 della L.R. n. 19/2016 da applicare per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto agli artt. 9 e 15 della richiamata L.R. 19/2016 e dalla DGR n. 1564 del 16/10/2017;
- la sanzione pecuniaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018, che disciplina, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2008 e s.m.i., la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'apertura di CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 17 ANNI.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano a qualsiasi accertamento effettuato dal Comune autonomamente o avvalendosi della Commissione tecnica distrettuale.

Le suddette sanzioni sono applicabili indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa.

ART. 3 - SANZIONI PER MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. Chiunque eroghi un servizio educativo senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 e determinata in € 8.000,00 quale pagamento in misura ridotta, fatta salva la chiusura immediata qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

2. Ai gestori che erogino servizi educativi senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento, fermo restando quanto previsto al precedente comma, viene assegnato dal Dirigente del servizio comunale competente un termine di 20 giorni entro il quale presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento e la documentazione prevista. Decorso inutilmente detto termine lo stesso Dirigente dispone la chiusura del servizio.

ART. 4 - SANZIONI PER MANCATA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ SERVIZI RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. Chiunque eroghi un servizio ricreativo rivolto a bambini di età inferiore a tre anni senza aver presentato la segnalazione di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 e determinata in € 4.000,00 quale pagamento in misura ridotta. Fatta salva la chiusura immediata qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

2. Ai gestori che erogano servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto al comma precedente, viene assegnato dal Dirigente del servizio comunale competente un termine di 20 giorni entro il quale presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista. Decorso inutilmente detto termine lo stesso Dirigente dispone la chiusura del servizio.

ART. 5 - TERMINI PER INTRODUZIONE O RIPRISTINO DEI REQUISITI OBBLIGATORI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. Qualora vengano accertate inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste negli articoli successivi, viene assegnato dalla Commissione tecnica distrettuale un termine per la messa in pristino ovvero per il ripristino dello stesso, non superiore a:

a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:

- alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
- al titolo di studio degli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere soddisfatto nel termine di 2 mesi;

b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:

- alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
- alle caratteristiche e all'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
- ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;

c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda Interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.

Dei suddetti adempimenti dovrà essere data comunicazione entro 10 giorni dalla loro attuazione.

2. Accertato il persistere della violazione oltre i suddetti termini, la Commissione tecnica distrettuale ne dà comunicazione al Dirigente del servizio comunale competente per la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante, che in ogni caso deve intervenire negli ulteriori termini di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b) e 150 giorni per i requisiti di cui alla lettera c) pena la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.

ART. 6 - SANZIONI PER LA MANCANZA O LA PERDITA DEI REQUISITI OBBLIGATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti obbligatori dei servizi educativi comporta una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00.

2. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancata destinazione di una quota del lavoro del personale alle attività di formazione permanente in servizio e di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
 - insufficiente dotazione di sanitari;
 - insufficiente allestimento dello spazio interno ed esterno;
 - assenza di uno spazio destinato ai genitori;
 - mancato rispetto degli obblighi richiamati nell'autorizzazione al funzionamento;
 - modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento;
 - altre difformità ai requisiti obbligatori previsti per l'autorizzazione al funzionamento;
 - utilizzo, anche parziale, dei locali oggetto di autorizzazione per erogare in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi non previsti nell'autorizzazione stessa;
 - mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
 - mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti;
 - mancato aggiornamento quotidiano del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti;
 - mancata formazione al personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato;
 - mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini;
 - mancato rispetto del rapporto numerico addetti servizi generali/bambini;
 - superamento del numero dei bambini accolti nella struttura rispetto agli autorizzati dal 15% in più fino ad massimo del 35%;
 - condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
 - assenza di locali o di spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria;
 - insufficienti servizi igienici;
 - insufficiente dotazione dello spazio interno ed esterno;
 - dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;
 - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di modesta pericolosità per i bambini;
- c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- numero di pasti insufficiente rispetto al numero dei bambini;
 - inadeguatezza dei titoli di studio del personale educativo;
 - mancata copertura assicurativa del personale e degli utenti;
 - superamento del numero dei bambini accolti nella struttura di oltre il 35% rispetto a quanto autorizzato;
 - inadeguatezza del piano di evacuazione;

- mancanza della procedura per l'evacuazione dei piccoli utenti, che tenga conto delle limitazioni legate all'età e che preveda periodiche prove pratiche di evacuazione dei bimbi in un contesto di gioco;
 - utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;
 - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini.
3. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, è fatta salva la chiusura immediata del servizio educativo qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

ART. 7 - SANZIONI PER LA MANCANZA O LA PERDITA DEI REQUISITI OBBLIGATORI DEI SERVIZI RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1 L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti obbligatori dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni comporta una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00.

2. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:

a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti;
- mancato aggiornamento quotidiano del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti;
- condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
- insufficiente dotazione degli spazi;
- dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;
- difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di modesta pericolosità per i bambini;

c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancato rispetto della disposizione che prevede una frequenza massima di due giorni alla settimana per un massimo di due ore al giorno;
- mancato rispetto del divieto di erogare il servizio mensa;
- mancanza del piano di evacuazione;
- utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;
- difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini.

3. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, è fatta salva la chiusura immediata del servizio ricreativo qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

ART. 8 - INADEMPIMENTI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 17 ANNI

L'attività di Centro estivo per minori da tre a diciassette anni, disciplinata dalla L.R. 14/2008 e s.m.i. e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018, è soggetta a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata da tutta la documentazione indicata dalla suddetta normativa.

Qualora la SCIA non sia conforme ai requisiti e ai presupposti e/o mancante della documentazione di cui alla L.R. 14/2008 e s.m.i. ed alla Delibera di G.R. n. 247/2018, l'amministrazione competente entro gg. 60 dal ricevimento della SCIA adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

L'amministrazione competente, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa alla normativa, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., invita il gestore con atto motivato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie e assegnando un termine non inferiore a gg. 30 per adeguarsi e/o produrre la documentazione mancante.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela della salute e della sicurezza, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

Decorso il suddetto termine senza che il gestore abbia adottato le misure prescritte e/o abbia prodotto la documentazione mancante, l'attività si intende vietata.

ART. 9 - SANZIONI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 17 ANNI

Chiunque gestisce un centro estivo per minori da tre a diciassette anni senza aver presentato la SCIA è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra € 300,00 ed € 1300,00 e determinata in € 1.000,00.

L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione nonché l'introito dei proventi sono di competenza del Comune.

ART. 9 bis SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA SOSPENSIONE DALLA FREQUENZA DEI SERVIZI 0-6

L'inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o esclusione dall'accesso e dalla frequenza ai nidi ed alle scuole d'infanzia, emanati dal Responsabile del servizio educativo, è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, con l'applicazione della sanzione pecuniaria determinata in € 50,00 per ogni giorno di frequenza in violazione della sospensione.

ART. 10 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento sono notificate al destinatario con l'indicazione dell'importo della sanzione e delle relative modalità di pagamento.

Le sanzioni di cui agli artt. 3 e 4 sono pagate rispettivamente in misura ridotta, per un importo di € 8.000,00 e di € 4.000,00, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Le sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 sono pagate:

- in misura ridotta, corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo, da determinare in relazione ai casi specifici, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni;

- in misura intera, qualora il pagamento in misura ridotta non sia avvenuto, determinata in relazione alla gravità dell'infrazione, da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

La sanzione di cui all'art. 9 è pagata:

- in misura ridotta, corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo, determinata in € 433,33, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della contestazione;

- in misura intera, qualora il pagamento in misura ridotta non sia avvenuto, determinata in € 1.000,00, da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.